

COLLEGIO DI ROMA

composto dai signori:

(RM) SIRENA	Presidente
(RM) MARINARO	Membro designato dalla Banca d'Italia
(RM) MAIMERI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(RM) BONACCORSI DI PATTI	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(RM) FULCHERI	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore DOMENICO BONACCORSI DI PATTI

Seduta del 06/02/2026

FATTO

Il ricorrente rappresenta che nel gennaio 2025 chiedeva l'estinzione anticipata di due prestiti personali accesi con la resistente nel 2023 e che in data 3 febbraio 2025 effettuava il pagamento del debito residuo di entrambi i finanziamenti. Nonostante il pagamento in questione, anche le rate di febbraio (pari, rispettivamente, a euro 138,67 per il primo prestito e a euro 345,47 per il secondo prestito) venivano addebitate. Successivamente la resistente giustificava l'addebito delle rate rilevando che in passato il ricorrente aveva usufruito di due "salto rata", un servizio gratuito offerto dalla resistente. Il ricorrente fa presente che il "salto rata" è però un semplice slittamento del piano di ammortamento mentre l'estinzione anticipata copre l'intero importo dovuto e che un eventuale pagamento di interessi non potrebbe consistere nella somma delle due rate. Il ricorrente chiede il rimborso delle rate di febbraio per un totale di 484,14 euro. L'intermediario contesta le doglianze formulate dal ricorrente affermando che i) relativamente al prestito n. 811 il Cliente ha richiesto l'estinzione anticipata del finanziamento in data 20 gennaio 2025 con data valuta 3 febbraio 2025. Il conteggio di estinzione prevedeva la corresponsione dell'importo pari ad € 8.326,46 senza tuttavia includere la rata in scadenza il 1^a febbraio 2025 di importo pari ad € 138,67 (programmata dal sistema in data 24 gennaio 2025); ii) con riferimento, invece, al Prestito n. 587 i conteggi estintivi sono sempre stati chiesti in data 20 gennaio 2025 con data valuta 3 febbraio 2025. Il conteggio di estinzione prevedeva la corresponsione dell'importo pari ad € 15.468,14 senza tuttavia includere la rata in scadenza il 1^a febbraio 2025 di importo pari ad € 345,17 (programmata dal sistema in data 24 gennaio 2025); iii) nel template delle comunicazioni inviate in occasione della estinzione anticipata si fa espressa menzione del fatto che il conteggio non include la rata successiva. Parte ricorrente chiede di respingere il ricorso in quanto infondato. Il Collegio di Roma, nella riunione del 7 novembre 2025, ha deliberato di chiedere

alla parte resistente “la produzione di copia della documentazione comprovante i piani di ammortamento dei finanziamenti e i relativi conteggi di anticipata estinzione”.

DIRITTO

Il ricorrente lamenta che a seguito della estinzione anticipata di due prestiti personali, la resistente gli avrebbe addebitato, per entrambi i rapporti, il pagamento di una rata in eccesso, successivamente all'estinzione. Nello specifico, il ricorrente afferma di aver chiesto l'estinzione anticipata il 20 gennaio 2025 e di aver estinto i finanziamenti con pagamento del 3 febbraio 2025. Lo stesso 3 febbraio 2025 gli sarebbe stata addebitata, per entrambi i rapporti, la rata di febbraio di cui lamenta l'illegittimo pagamento. Trasmette evidenza contabile del pagamento delle rate in contestazione e del debito residuo. L'intermediario dal canto suo conferma che i conteggi estintivi sarebbero stati richiesti il 20 gennaio 2025 con pagamento del dovuto il 3 febbraio 2023. Specifica che i conteggi di estinzione prevedevano la corresponsione del debito residuo senza tuttavia includere la rata in scadenza il 1^a febbraio 2025 e programmata dal sistema in data 24 gennaio 2025. Fornisce le schermate dalle quali emerge il debito residuo alla data del 20 gennaio (data di richiesta della estinzione anticipata) e la programmazione dell'addebito della rata di febbraio il 24 gennaio 2024. Non viene prodotta evidenza dell'invio di tale comunicazione al cliente, dal momento che il template sembrerebbe riferito ad altro rapporto (importo dell'estinzione e data valuta non riguardano i finanziamenti in esame). Come detto, il Collegio di Roma, nella riunione del 7 novembre 2025, ha deliberato di chiedere alla parte resistente “la produzione di copia della documentazione comprovante i piani di ammortamento dei finanziamenti e i relativi conteggi di anticipata estinzione”. Con nota del 26 novembre 2025 la resistente riscontrava la richiesta, producendo copia dei piani di ammortamento dei prestiti in contestazione. La banca rileva anche di non aver potuto produrre i conteggi estintivi dei finanziamenti e rappresenta di aver provveduto ad accogliere integralmente la domanda del ricorrente rimborsando le rate addebitate il 1^a febbraio 2025 con riferimento a ciascun prestito (i.e. € 345,47 ed € 138,67= tot 484,14 euro - l'importo domandato dal ricorrente) nonché l'importo di € 20,00 per la presentazione del ricorso. La somma totale di € 504,14 (484,14+20,00 euro) è stata accreditata in data 25 novembre 2025 a favore del conto corrente n. *227 intestato al ricorrente. Alla luce di quanto sopra il Collegio dichiara cessata la materia del contendere.

PER QUESTI MOTIVI

Il Collegio dichiara cessata la materia del contendere.

IL PRESIDENTE